

Disegno di legge "Erogazione di contributi straordinari per  
l'anno 1973 alle imprese concessionarie di autoservizi di  
linea per viaggiatori"

Relatore dott. Raffaele AUGELLI

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il presente disegno di legge, analogamente a quanto previsto dalla legge regionale 4/7/1973, n. 13 con la quale venivano disposti interventi della Regione nel settore dei trasporti, ha lo scopo di contenere, nei limiti di una pur modesta disponibilità finanziaria la crisi profonda in cui si dibattono da tempo le aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori. Come è noto la remuneratività di tali servizi, è risultato notevolmente compromessa dagli aumentati costi per il personale e da quelli generali di esercizio, non ultimo il recente aumentato costo del carburante. A fronte di tali costi in aumento figurano una riduzione di produttività dovuta agli incrementi della motorizzazione individuale e la politica di riduzione delle tariffe.

E' quindi presumibile che tali rinunce aumentino di numero nel prossimo avvenire creando la necessità di affidare in gestione precaria o di emergenza i servizi stessi al fine di garantire gli essenziali collegamenti fra i centri urbani. Quindi, quelli previsti nel presente disegno di legge, in analogia a quanto praticato da altre Regioni a Statuto ordinario, sono interventi aventi caratteri di transitorietà, essendo salva la libertà di decisione politica e tecnica da perseguire attraverso l'Ente regionale pugliese trasporti, in relazione alla ristrutturazione organica dei bacini di traffico.

La presente legge che ha lo scopo di prolungare nel 1973 gli interventi già previsti per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 1972 (legge 4/7/1973 n. 13) consentirà agli Organi politici della regione di poter utilizzare tale nuova disponibilità di tempo per l'impostazione del problema e per l'assunzione delle decisioni del caso. A differenza della legge regionale sopra citata il limite massimo del contributo regionale è stato elevato a £. 80 per autobus-chilometro riducendo tale contributo a £. 70 per le azien

de con più di 50 dipendenti.

Nella sostanza, tuttavia, si ritiene che l'erogazione media non potrà superare £. 60 per autobus-chilometro stante le scarse disponibilità di bilancio che consentono per questa legge un finanziamento di appena 700 milioni in rapporto a una percorrenza complessiva di ben 12 milioni di autobus-chilometro.

Le modalità e condizioni per l'assegnazione del contributo rimangono regolati dal disciplinare di attuazione della legge 4.7.1973 n. 13 sul quale si è espressa a suo tempo la 5<sup>a</sup> Commissione.

Circa il finanziamento della legge, esso avverrà utilizzando la disponibilità del capitolo 230/1973 il cui stanziamento è stato incrementato con le variazioni di bilancio recentemente approvato da questa onorevole Assemblea.

ART. 1

Alle imprese titolari di concessioni regionali, che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere accordati contributi dalla Regione in relazione all'esercizio svolto nell'anno 1973.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1973 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

ART. 2

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art.4 e la loro misura massima è fissata in lire 80 per autobus/Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in lire 70 per autobus - Km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dai contributi le aziende che, all'atto della erogazione degli stessi, abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso è stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali aziendali e le leggi sociali.

ART. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative alle linee concorrenti con i servizi

di trasporto ad impianti fissi, nonché le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in sub-appalto. Le condizioni e le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta, sentita la 5<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, secondo i criteri sopra espressi.

ART. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di lire 700 milioni.

All'onere di lire 700 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal Cap.230 dello stato di previsione della spesa di Bilancio per l'anno finanziario medesimo "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali" e stanziamento della somma al Cap.196/bis che contemporaneamente si istituisce con la denominazione "Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione".-

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente il 30.11.73